

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE
ex art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18

Il giorno 02 del mese di aprile dell'anno 2020 mediante utilizzo di video conferenza si sono incontrati:

L'azienda BATTISTOLLI SERVIZI INTEGRATI S.R.L. rappresentata da Dott. Carlo Bonzano;

Filcams CGIL rappresentata da Sandro Pagaria;

Fisascat CISL rappresentata da Aurora Blanca;

Uiltucs rappresentata da Stefano Franzoni;

anche in rappresentanza delle OO SS territoriali;

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 dall'azienda Battistolli Servizi Integrati srl con sede legale in Vicenza, Via Basilio dalla Scola n. 88, con n. 883 dipendenti occupati sul territorio nazionale. L'azienda appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 e per il quale non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27.

PREMESSO CHE

- 1) Il presente incontro è stato concordato in seguito alla comunicazione inviata dall'Azienda Battistolli Servizi Integrati Srl ai sensi dell'art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, con la quale si informava le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare il Fondo integrazione Salariale di cui all'art. 29 D. Lgs. 148/2015 a causa della crisi aziendale per "emergenza COVID-19", così come previsto dal Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.
- 2) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'emergenza sanitaria per COVID-19, che ha determinato la drastica e sostanziale riduzione dell'attività svolta ed in alcuni casi alla cessazione totale dei servizi svolti in favore della clientela privata nei predetti ambiti territoriali.
- 3) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato per un periodo presunto dal 01.04.2020 al 23.08.2020 nelle aree territoriali e secondo le modalità indicate negli allegati 1 e 2. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:



- a) Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) di cui all'art. 29 D.Lgs. 148/2015 e richiedere l'erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 148/2015 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 148/2015.
- b) La causa per la quale si richiede il Fondo di Integrazione Salariale è la seguente: "emergenza COVID-19 nazionale";
- c) La Società, nelle more dei termini di legge e della procedura telematica - in forma on-line - sul portale dell'I.N.P.S., presenterà domanda di accesso al F.I.S. nei tempi e modi stabiliti dal Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, per l'erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. 148/2015.
- d) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di Fondo Integrazione Salariale con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione

delle posizioni fungibili, per un massimo di 9 settimane, anche frazionabili da utilizzare nel periodo dal 01.04.2020 al 23.08.2020 inclusi per n. 883 lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore settimanali pari a 17.803 per il personale operante presso le unità produttive indicato negli Allegati 1 e 2. Le Parti convengono che la sospensione avverrà su base verticale ovvero per giornate intere o multipli di giornate intere.

- e) Le parti convengono che preliminarmente all'utilizzo dell'ammortizzatore si darà luogo allo smaltimento di ferie e permessi retribuiti maturati e non goduti alla data del 31.12.2019.
- f) In merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Fondo Integrazione Salariale, di norma con un preavviso di 24 ore.
- g) Le Parti convengono che, al fine di garantire comunque una continuità di reddito alle lavoratrici e lavoratori, e in coerenza con quanto previsto dalla Circolare INPS n. 170 del 15/11/2017 e ai sensi dell'art. 7 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 148/2015, l'erogazione dell'assegno ordinario ai lavoratori aventi diritto sarà anticipata dall'impresa, nella misura mensilmente spettante alla fine di ciascun periodo di paga e successivamente recuperata attraverso il sistema del conguaglio mediante flusso UNIEMENS.
- h) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, attraverso incontri periodici anche con il coinvolgimento delle RSA/RSU e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori;
- i) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, sono fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto di cui all'art. 14 D.Lgs. 148/2015 per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'art. 30 D.Lgs. 148/2015, così come modificati dal Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.

Letto, confermato e sottoscritto.



BATTISTOLLI SERVIZI INTEGRATI SRL_SEZIONE PORTIERATO

Allegato 1) alla procedura di avvio FIS Nazionale di Battistolli Servizi Integrati Srl sezione portierato

Elenco regioni, province e unità produttive con indicazione dei lavoratori occupati e delle ore stimate di FIS.

REGIONE	PROVINCIA	Sede	Conteggio di Teste	Somma di FTE	% Cassa nel periodo aprile agosto	Stima ore CASSA Settimanali
VENETO	VICENZA	VICENZA	67	62,26	40%	996
	VERONA	VERONA	57	48,53	40%	776
	VENEZIA	VENEZIA	49	42,16	60%	1.012
VENETO Totale			173	152,94	46%	2.784
LOMBARDIA	MILANO	PADERNO DUGNANO	124	103,01	50%	2.060
	VARESE	VARESE	10	8,00	70%	224
LOMBARDIA Totale			134	111,01	51%	2.284
CAMPANIA	CASERTA	CASAPULLA	93	84,82	50%	1.696
CAMPANIA Totale			93	84,82	50%	1.696
TRENTINO	TRENTO	TRENTO	4	2,80	30%	34
TRENTINO Totale			4	2,80	30%	34
LAZIO	ROMA	ROMA	124	105,18	60%	2.524
LAZIO Totale			124	105,18	60%	2.524
TOSCANA	GROSSETO	GROSSETO	81	75,80	40%	1.213
	FIRENZE	FIRENZE	40	36,36	60%	873
TOSCANA Totale			121	112,16	46%	2.085
TOTALE COMPLESSIVO			649	568,90	50%	11.408

BATTISTOLLI SERVIZI INTEGRATI SRL_SEZIONE CONTA

Allegato 2) alla procedura di avvio FIS Nazionale di Battistolli Servizi Integrati Srl sezione contazione

Elenco regioni, province e unità produttive con indicazione dei lavoratori occupati e delle ore stimate di FIS.

REGIONE	PROVINCIA	Sede	Conteggio di Teste	Somma di FTE	% Cassa nel periodo aprile agosto	Stima ore CASSA Settimanali
VENETO	VICENZA	VICENZA	18	18,00	70%	504
	TREVISO	BREDA DI PIAVE	30	29,13	70%	816
VENETO Totale			48	47,13	70%	1.320
LOMBARDIA	MILANO	PADERNO DUGNANO	11	11,00	70%	308
LOMBARDIA Totale			11	11,00	70%	308
CAMPANIA	CASERTA	CASAPULLA	47	45,55	70%	1.275
CAMPANIA Totale			47	45,55	70%	1.275
TRENTINO	TRENTO	TRENTO	28	27,45	70%	769
TRENTINO Totale			28	27,45	70%	769
LAZIO	ROMA	ROMA	2	2,00	70%	56
LAZIO Totale			2	2,00	70%	56
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	BOLOGNA	7	7,00	70%	196
	CESENA FORLI'	CESENA - FORLI'	18	17,50	70%	490
EMILIA ROMAGNA Totale			25	24,50	70%	686
TOSCANA	AREZZO	AREZZO	13	13,00	70%	364
	FIRENZE	FIRENZE	26	26,00	70%	728
	LIVORNO	LIVORNO	34	31,75	70%	889
TOSCANA Totale			73	70,75	70%	1.981
TOTALE COMPLESSIVO			234	228,38	70%	6.395